



Comune di Bologna

Garante dei diritti delle persone private della libertà personale

Nel nostro Paese, da ormai diversi anni, è presente una massa crescente di persone detenute per le quali la pena rieducativa, a prescindere da quello che si possa pensare sulla validità dell'opzione ideologica che la sottende, appare un concetto fuori dalla realtà. Si tratta, è evidente, della popolazione straniera, quasi tutta irregolare, priva di radicamento legale con il territorio, destinata, una volta espiata la pena, ad essere espulsa, comunque, a prescindere dal percorso maturato nel corso della detenzione.

E' noto che il dato relativo alla presenza degli stranieri è destinato ad aumentare in maniera progressiva: per l'inarrestabile flusso migratorio, le difficoltà di ingresso ed inserimento nel paese di arrivo, i meccanismi di repressione sempre più marcati, la precarietà socio-economica che sottende tutto ciò.

A ciò si aggiunge che i periodi di detenzione per molti stranieri sono più lunghi, per mancanza di un'adeguata difesa, perché spesso i magistrati basano il giudizio di pericolosità sociale sulla condizione di clandestino, senza documenti, casa, lavoro, a volte per difetto di comprensione di quello che sta succedendo, per l'assenza di un numero sufficiente di mediatori culturali e socio-sanitari. Ora, se vale la finalità rieducativa della pena e deve valere, è ovvio, per tutti, bisogna constatare che per un numero crescente e assai considerevole di persone quella finalità non può essere perseguita o, nella migliore delle ipotesi, può esserlo in modo differente. Basta pensare che in carcere come quello di Bologna il dato delle presenze straniere si attesta sulla percentuale del 70%, che diventa circa il 30% su scala nazionale.

Le misure alternative al carcere quali la semilibertà, l'affidamento, la detenzione domiciliare, il lavoro all'esterno presuppongono relazioni sociali, un lavoro (e quindi un regolare permesso di soggiorno), una casa, con qualche eccezione nella normativa che aiuta fiscalmente le imprese che assumono detenuti in corso di esecuzione della pena, anche stranieri, per i quali, per il tempo del contratto, si deroga alla regolarità della permanenza sul territorio. Strumento poco utilizzato che, però, non salva dall'esito scontato dell'espulsione.

Dobbiamo renderci conto di essere davanti ad un nuovo scenario, impensabile ai tempi della nascita nel 1975 dell'Ordinamento penitenziario e ancora lontano nel 1986 ai tempi della legge Gozzini. E questa realtà ci impone di ripensare oggi il senso politico e le forme di attuazione del principio costituzionale che vuole una pena rieducativa, capace di reinserire nel circuito sociale, forse oggi da riferire anche alle società di provenienza verso cui gli stranieri vengono poi rimandati.

Ci si deve porre la domanda se sia possibile oggi ipotizzare la rieducazione di chi verrà espulso. E quali forme differenziate di trattamento si possono utilizzare, atteso che l'elemento centrale, per chi è in carcere, dovrebbe essere quel lavoro che non c'è, che diventa una meta sospirata anche per un periodo brevissimo, da parte di molti poveri della terra. Ed ancora: che significato ha, comunque, parlare di rieducazione con riferimento a persone che approdano al carcere per il solo fatto di non avere il permesso di soggiorno, senza avere commesso alcun reato, neppure il più modesto, per avere magari tentato con tenacia di affermare il proprio diritto ad un'esistenza libera dal bisogno e dall'oppressione.

E quando si dice che bisogna ridurre il sovraffollamento sembra ignorarsi che si è formato da tempo un doppio binario nell'esecuzione della pena, e che la possibilità di contenere il numero dei detenuti non può riguardare, se non in minima percentuale, gli stranieri, a meno che già residenti e socialmente inseriti.



Comune di Bologna

Garante dei diritti delle persone private della libertà personale

Questo è il dato oggettivo, da cui bisogna partire per un ragionamento sul significato e ruolo della penalità oggi, che tenga conto del mutamento strutturale dell'universo-carcere nel rapporto con l'esterno.

La società cambia con un ritmo frenetico, il nostro Paese sta diventando di fatto un paese multietnico, ma non sempre il dato normativo riesce a stare al passo con i tempi, non offrendo la garanzia dei diritti dell'individuo costituzionalmente consacrati a tutte le persone, materializzandosi evidenti disparità di trattamento nelle falle del sistema. Un esempio in questo senso deriva dalla situazione dei cittadini extracomunitari clandestini con problemi di tossicodipendenza, criticità che l'Ufficio del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Bologna, nella passata legislatura, ha posto ripetutamente all'attenzione dei Ministri della Salute e dell'Interno.

Per i cittadini extracomunitari clandestini, con problemi di tossicodipendenza, è il Servizio Tossicodipendenze che scrive che non c'è nessuna possibilità di concretizzare percorsi di cura, per ragioni economiche, ma anche per l'ambiguità normativa del T.U. immigrazione. Di fatto i tossicodipendenti irregolari restano in carcere, anche se richiedono di sottoporsi a programma terapeutico (e fatta salva la somministrazione del metadone).

Si tratta di un problema di gravità assoluta, che si inserisce in un contesto di forte disagio per la popolazione extracomunitaria.

L'art. 35 del D.L. vo n. 286/ 1998 e succ. modifiche prevede che ai "cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed in infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva". Segue poi un elenco, non esaustivo, di prestazioni garantite, tra cui anche la profilassi, la diagnosi e cura di malattie infettive, da cui si desume che i tossicodipendenti stranieri irregolari malati di AIDS o comunque sieropositivi rientrano con certezza nella previsione normativa. E la tossicodipendenza non viene fatta rientrare tra le malattie per le quali va garantita la possibilità di cura, da ritenersi essenziale, per ovvi motivi, a tutela del diritto alla salute individuale e collettiva.

E' del tutto evidente che una lettura restrittiva della norma pone problemi seri di compatibilità costituzionale, violando il disposto degli artt. 3 e 32 Cost., anche con riferimento alla disciplina in materia di stupefacenti (l. n. 49/2006), che favorisce, almeno nelle intenzioni espresse, la sottoposizione a cura delle persone tossicodipendenti in carcere, sia con programmi territoriali che con ingresso in comunità terapeutiche, ma che di fatto potrebbe essere applicata solo a persone di nazionalità italiana o regolari sul territorio oppure, per l'inserimento comunitario, a persone irregolari economicamente in grado di sostenere le spese relative alle rette, situazione difficile da verificarsi.

Avv. Desi Bruno

Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Bologna



Comune di Bologna

Garante dei diritti delle persone private della libertà personale